

Imposta di bollo assolta in modo virtuale

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. ____ del ____

COMUNE DI VENEZIA

N. _____ Rep. Municipale

CONTRATTO DI CONCESSIONE
PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE PLURIENNALE DI UN SERVIZIO IN
SHARING (BIKE E MONOPATTINI) NEL COMUNE DI VENEZIA – GARA
_____ – CIG _____

L’anno _____ il giorno _____ del mese di _____, in modalità elettronica mediante scambio di documento firmato digitalmente, repertoriato presso la Sede _____

TRA

_____, nato a _____, il _____, C.F. _____ in qualità di _____ della Società _____, come risulta dall’accertamento d’ufficio eseguito presso il Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di _____ ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, che agisce quale impresa concessionaria in forma singola di seguito nel presente atto denominato semplicemente “concessionario”.
Domicilio fiscale dell’Impresa: _____, P.IVA _____

E

_____ nato a _____ il _____, C.F. _____ che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Venezia, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente dell’Area _____, domiciliato, per la carica, in San Marco n. 4137 – 30124 (Venezia), C.F. n. 00339370272, di seguito nel presente atto denominato semplicemente “Concedente ” o “Amministrazione Comunale”.

Domicilio Fiscale del Comune di Venezia: San Marco n. 4137 – 30124 (Venezia), C.F. n. 00339370272.

Dei predetti componenti è stata verificata la validità dei certificati di firma digitale che verranno utilizzati per la sottoscrizione del presente atto ai sensi del d.lgs. n. 82/2005.

Premesso che

- Con determinazione dirigenziale n. _____ del _____ si è stabilito di procedere all'affidamento in concessione unitaria del servizio di bike sharing e di monopattini in sharing nel Comune di Venezia per la durata di quattro anni, mediante procedura aperta ex art. 71 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i., per l'importo a base di gara di € 182.951,00=, oneri fiscali esclusi, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità / prezzo ai sensi dell'art. 108 del medesimo decreto legislativo;

- Con determinazione dirigenziale n. _____ del _____ sono stati approvati:

- i verbali di gara n. ____ del _____;
- l'aggiudicazione del servizio in concessione della gestione pluriennale del servizio in sharing (bike e monopattini) nel Comune di Venezia al sunnominato concessionario per un importo complessivo di € _____=, oneri fiscali esclusi, in seguito all'offerta di ribasso pari al _____% sull'importo a base di gara;

Ai sensi della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2026-2028 del Comune di Venezia, è stata effettuata da parte del RUP, la verifica della coerenza tra le clausole contrattuali e la documentazione di gara, come da attestazione PG/2026/0130942 del 09/03/2026 .

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto del contratto

1. Oggetto del contratto di concessione è l'esercizio di un servizio pubblico di mobilità in sharing per il Comune di Venezia, da attuarsi con biciclette sia elettriche che muscolari e con monopattini;
2. L'Amministrazione Comunale individua quale Concessionario unico del predetto servizio pubblico di mobilità in sharing per il Comune di Venezia la Società _____, con sede legale in _____, P.IVA _____ che accetta senza riserva alcuna, la gestione in concessione del servizio;
3. Il Concessionario si impegna all'esecuzione del servizio alle condizioni di cui al presente contratto di concessione, alla proposta tecnica/documento di offerta presentata in sede di selezione, al Disciplinare Tecnico allegato all'avviso pubblico

e al contenuto della ivi richiamata Relazione ex art. 14 DL n. 201/2022, documenti che vengono qui espressamente richiamati, ancorché non materialmente allegati e che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare integralmente come parti integranti e sostanziali del presente contratto;

4. In particolare, il Concessionario deve garantire la realizzazione di tutti gli ulteriori elementi indicati nella proposta tecnica/documento di offerta presentata in sede di selezione, se migliorativi rispetto a quanto previsto nel Disciplinare Tecnico;

5. Ai sensi del vigente PIAO del Comune di Venezia, nonché in adempimento delle indicazioni contenute nella deliberazione Anac n. 497 del 29 ottobre 2024, sono riepilogati all'art. 15 del Disciplinare Tecnico, i controlli e le verifiche periodiche cui verrà assoggettata la prestazione.

Articolo 2 – Regime di esclusiva

1. In virtù dell'interesse economico generale che l'Amministrazione Comunale riconosce al servizio in sharing, la stessa conferirà al Concessionario il regime di esclusiva del servizio.

Articolo 3 – Durata della concessione

1. Le attività oggetto del presente bando saranno concesse per un periodo di 48 mesi. Non è ammessa proroga come previsto dall'art. 178 comma 5 del D.Lgs. 36/2023. Nei casi previsti dall'art. 120 co. 11 del D.Lgs. 36/2023, in applicazione analogica, sarà consentito all'Amministrazione Comunale, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con il soggetto concessionario uscente.

Articolo 4 – Modifica e revisione del contratto in corso di esecuzione

1. Qualora si verifichino eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento, purché non imputabili al concessionario, in grado di incidere in modo significativo sull'equilibrio economico – finanziario dell'operazione, l'Amministrazione Comunale si riserva di applicare quanto previsto dall'art. 192 del D.lgs. n. 36/2023 in tema di revisione del contratto.

Articolo 5 - Agevolazioni per il concessionario

1. Occupazione suolo pubblico: ai sensi dell' art. 1, comma 833, lettera a) della Legge 160/2019, considerato che il servizio di sharing mobility è funzionale al perseguimento degli obiettivi istituzionali dell'Ente di riduzione del traffico automobilistico e dell'inquinamento, le occupazioni di suolo pubblico strumentali all'espletamento del servizio di sharing mobility sono esentate dal pagamento del Canone Unico Patrimoniale (CUP);

2. Canone mezzi pubblicitari: l'eventuale apposizione dei loghi commerciali del soggetto autorizzato sui veicoli destinati al servizio rientra, ai sensi del vigente Regolamento del Canone Unico Patrimoniale di Concessione (CUP) della Città di Venezia, approvato con deliberazione del C.C. n. 9 del 4 marzo 2021 e s.m.i., tra le previsioni tariffarie di cui all'art. 55, lettera C) "pubblicità effettuata con veicoli", punto C. 1, ultimo capoverso, che recita *"Nel caso della sola indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato, il canone non è dovuto"*.

Articolo 6 – Obblighi del concessionario

1. Relativamente agli obblighi del Concessionario, si rinvia in particolare agli articoli 11, 12 e 13 del Disciplinare Tecnico.

Articolo 7 – Compensazioni economiche e modalità di erogazione

1. La controprestazione per la gestione del servizio oggetto del presente contratto è rappresentata dagli introiti tariffari derivanti dalla gestione del servizio e da una compensazione economica a carico del Concedente, tenendo conto del margine di utile ragionevole, così come risultante dal PEF. È esclusa ogni altra forma di compensazione economica;

2. Tutti gli utili, proventi o ricavi derivanti da attività accessorie connesse alla gestione della concessione – incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, sponsorizzazioni, utilizzo o valorizzazione di spazi pubblicitari, partnership commerciali e altre iniziative promozionali – sono integralmente considerati ai fini del PEF, quale componente positiva di conto economico rilevante per il calcolo dell'equilibrio economico-finanziario della concessione;

3. La compensazione economica della concessione, da corrispondere al Concessionario da parte della Amministrazione Comunale, è pari alla somma complessiva di € _____, IVA compresa, per la durata dell'intera concessione;

4. La compensazione di cui al comma precedente è riconosciuta entro il limite di un utile ragionevole, come di seguito rappresentato:

Stima utile cumulato per la durata massima della concessione: euro _____;

Patrimonio Netto: euro _____;

Margine di utile Ragionevole: ____ % del Patrimonio Netto;

Utile massimo Ragionevole per ogni anno di durata del contratto: euro _____;

5. il Concessionario ha l'obbligo di redigere una contabilità separata per il servizio affidato, assicurando in particolare il rispetto delle seguenti condizioni:

- il PEF dovrà essere asseverato da una società di revisione o da un revisore ufficiale dei conti che attesti la corretta formulazione e l'attendibilità delle previsioni in esso contenute;
 - al termine di ciascun semestre di esercizio sarà prodotto dal Concessionario un prospetto di verifica, sempre asseverato da un soggetto revisore, dell'allineamento tra le previsioni del margine operativo lordo (EBITDA) contenute nel PEF presentato in sede di gara e quello ricostruito a consuntivo sulla base da una parte dell'eventuale variazione nelle dimensioni delle flotte, dei maggiori/minori tassi di vandalismo subiti rispetto a quanto previsto, dell'indice dei costi alla produzione e di altri eventuali costi insorgenti e, dall'altra, degli incassi effettivi;
6. Qualora dalla rendicontazione annuale il margine di utile ragionevole risulti superiore a quello previsto dal piano economico finanziario, la differenza rispetto all'utile massimo di ciascun anno potrà comportare una rideterminazione proporzionale della compensazione economica a carico del Concedente al fine di evitare una compensazione "eccessiva";
7. Qualora dalla rendicontazione annuale il margine di utile ragionevole sia inferiore alla soglia dell' _____% (c.d. "sotto-compensazione"), tale circostanza sarà valutata nell'ambito della matrice dei rischi della concessione e/o costituirà ipotesi di revisione del piano economico finanziario ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 36/2023;
8. Relativamente alle differenti modalità di gestione dei casi di sovra e sotto compensazione si rinvia al Disciplinare Tecnico;
9. La compensazione economica verrà erogata da parte del Concedente in rate semestrali posticipate di uguale importo, previa verifica del PEF e della conformità del servizio da parte del Concedente;
10. Il pagamento dei corrispettivi è effettuato sul conto corrente indicato dal Concessionario, entro trenta giorni dalla data di ricezione della Fattura Elettronica relativa al periodo di riferimento, previa verifica in contraddittorio tra le parti del corretto adempimento delle prestazioni, del PEF aggiornato a cura del Concessionario e delle relazioni asseverate di cui all'art. 15 del Disciplinare Tecnico. Le indicazioni specifiche da inserire in fattura verranno fornite dal soggetto concedente;
11. La fatturazione di tutti i corrispettivi sopra descritti deve essere in ogni caso preventivamente autorizzata per iscritto dal RUP.

Articolo 8 – Tariffe

1. Per l'erogazione al pubblico del servizio oggetto del presente contratto di concessione è fatto obbligo al Concessionario di applicare il sistema tariffario e le condizioni in conformità a quanto stabilito dal Disciplinare Tecnico e alla offerta presentata in sede di gara.

Articolo 9 - Cause di sospensione del servizio

1. Relativamente alle cause di sospensione del servizio, si rinvia a quanto dettagliatamente illustrato nell'art. 23 del Disciplinare Tecnico.

Articolo 10 – Risoluzione del contratto, recesso unilaterale e revoca

1. L'amministrazione Comunale si riserva di applicare quanto previsto dall'art. 190 del D.lgs. 36/2023 in tema di risoluzione e recesso;

2. In particolare, si farà luogo in qualsiasi momento alla risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., per gravi inadempienze del contratto, senza necessità di ulteriori formalità oltre a quelle previste dal presente articolo, con un preavviso di 15 giorni da inoltrarsi alla controparte mediante comunicazione a mezzo PEC;

3. La risoluzione per inadempimento sarà disposta anche nei casi previsti dall'art. 24 del Disciplinare Tecnico e dal D.Lgs n.36/2023. In tali casi l'Amministrazione provvederà ad inviare formale comunicazione di contestazione dell'addebito tramite PEC. Alla contestazione dell'inadempienza il Concessionario ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data di notifica della contestazione. Ricontrato il mancato adempimento, l'Amministrazione procederà con provvedimento motivato alla risoluzione del contratto;

4. Nei casi di risoluzione contrattuale sopracitati il Concedente procede all'incameramento della garanzia fideiussoria a titolo di acconto sul maggior danno subito, fatta salva la richiesta di risarcimento degli ulteriori danni e delle spese per la rinnovazione della procedura di gara;

5. Nel caso in cui il Concessionario receda unilateralmente dal contratto, sarà facoltà del Concedente incamerare l'intera cauzione prestata, fatto salvo il diritto alla rifusione dei danni e delle spese sostenute per l'ammontare eventualmente non coperto dalla stessa. Il recesso dovrà essere comunicato con preavviso scritto di almeno 15 giorni mediante PEC.

Articolo 11 – Penali

1. Qualora l'Amministrazione Comunale riscontri, da parte del Concessionario, il ritardo e/o l'inadempimento, totale o parziale, di quanto stabilito agli articoli 22 e 15 del disciplinare tecnico potrà provvedere a contestare tempestivamente la circostanza al Concessionario, a mezzo comunicazione PEC contenente:

- 1) la descrizione degli inadempimenti e/o dei ritardi contestati;
- 2) l'assegnazione di un congruo termine per l'adempimento e/o la rimozione delle conseguenze dell'inadempimento, ove possibile e ove previsto dal disciplinare tecnico;
- 3) la quantificazione della penale applicata.

2. Per la quantificazione delle penali, l'Amministrazione Comunale farà applicazione degli importi espressamente previsti dall'art. 22 del Disciplinare Tecnico e nella Matrice dei Rischi (allegata al contratto); in mancanza di specifica previsione di importo della penale nel Disciplinare Tecnico, l'Amministrazione Comunale determinerà l'importo per analogia con i casi previsti;

3. Le penali saranno applicate mediante ritenute sul contributo dovuto dal Concedente. Se l'ammontare delle penali è superiore al contributo dovuto, è facoltà del Concedente rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria che, in tale caso, deve essere reintegrata dal Concessionario nel termine assegnato;

È sempre e comunque fatta salva la possibilità per il Concedente di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempienza agli obblighi connessi alla concessione;

4. Qualora il Concessionario, non ottemperando all'obbligo previsto dall'art. 57 del D.lgs. n. 36/2023, venendo meno all'impegno assunto in sede di offerta, assuma del personale necessario per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali senza rispettare una quota pari al 30% sia all'occupazione giovanile che a quella femminile, sarà applicata una penale pari allo 0,6 per mille del corrispettivo professionale, per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta dal pagamento del saldo. Tale sanzione verrà applicata in caso di accertamento della violazione all'esito del controllo operato in sede di verifica di conformità sulle assunzioni effettuate;

5. Nell'ipotesi in cui il Concessionario occupi un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50: una penale di eguale importo sarà applicata nel caso di inadempimento degli obblighi di cui all'art. 15. Nel caso in cui l'inadempimento riguardi la mancata consegna della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni, il Concessionario sarà altresì interdetto a partecipare, per un periodo di 12 mesi, sia in forma singola che in raggruppamento, ad ulteriori procedure di affidamento.

Articolo 12 – Cessione del contratto e dei crediti, subappalto

1. È vietata, da parte del Concessionario, la cessione anche parziale del servizio, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione

di imprese. È altresì fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto di concessione, nonché di conferire procure all'incasso;

2. In materia di subappalto si applicherà la disciplina dell'art.119 del D.lgs. 36/2023 come meglio specificato all'art.30 del disciplinare tecnico.

Articolo 13 – Garanzia definitiva

1. Il Concessionario per la sottoscrizione del contratto deve aver preliminarmente costituito un'adeguata garanzia mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa. Le fideiussioni dovranno essere intestate al Comune di Venezia;

2. L'ammontare della garanzia è fissato pari al 10% dell'importo contrattuale ai sensi e con le modalità previste dall'art. 117 del D.lgs. 36/2023. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%;

3. L'importo della garanzia sarà oggetto di riduzione secondo quanto disposto dall'art. 106, comma 8, del D.lgs. 36/2023 e come indicato nei documenti di gara. Si precisa che in caso di raggruppamenti la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione;

4. L'importo della garanzia sarà precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione;

5. La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del Comune di Venezia, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto. La garanzia in questione potrà essere progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito;

6. La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2 del Codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta del Comune;

7. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal

ricevimento della richiesta del Concedente qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte del Concessionario. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Concedente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Articolo 14 – Clausole Sociali

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 57 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i. e dall'ivi richiamato allegato II.3, il Concessionario, nel caso in cui occupi un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50, si impegna a consegnare all'Amministrazione Comunale, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta, nonché la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge. I predetti documenti dovranno essere altresì trasmessi alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Articolo 15 – Obblighi del Concessionario nei confronti dei propri lavoratori dipendenti

1. Il Concessionario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi;
2. il Concessionario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'articolo 119 d.lgs. n. 36/2023;
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il Concedente effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore del Concessionario per l'esecuzione della prestazione e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia definitiva;
4. Il Concessionario e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori;
5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale

dipendente, il Concedente può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Concessionario in esecuzione del contratto;

6. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell'articolo 11 del Codice e dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, per le verifiche conseguenti, il Concedente acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Articolo 16 – DUVRI e Costi della sicurezza

1. Si attesta che, per la presente concessione, non sono previsti oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

Articolo 17 - Responsabilità verso terzi e assicurazione

1. Il Concedente resta estraneo ai rapporti giuridici verso terzi posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dal Concessionario, e ciò lo manleva da ogni responsabilità per danni alle persone e alle cose anche di terzi, nonché da ogni pretesa di azione al riguardo che derivi, in qualsiasi momento e modo, da quanto forma oggetto del vigente rapporto contrattuale obbligandosi ad intervenire direttamente nei relativi giudizi estromettendone, di conseguenza, il Concedente.

Il Concessionario risponderà direttamente dei danni alle persone e alle cose provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi sul Concedente.

Il Concessionario nell'ambito del principio generale di cooperazione ha la responsabilità di provvedere a segnalare al Concedente ogni problema sorto nell'espletamento del servizio, con particolare riferimento a quanto possa riuscire di ostacolo al conseguimento delle finalità e degli obiettivi generali e specifici del servizio; in tale quadro il Concessionario è tenuto a prestare la propria fattiva collaborazione per la rapida soluzione dei problemi segnalati;

2. Il Concessionario ha stipulato a tale scopo un'assicurazione di responsabilità civile verso terzi, oltre responsabilità civile del conducente, per danni a persone o cose legati all'utilizzo del servizio, nonché per i danni subiti dagli utilizzatori del servizio, per la medesima durata del servizio, con polizza numero _____ in data _____, rilasciata da _____, per un massimale di €_____.

Articolo 18 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti danno atto che, in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, si è provveduto a fornire l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del presente contratto/convenzione/accordo per gli adempimenti strettamente connessi alla sua gestione e conclusione;

2. Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi,

se non ai fini dell'esecuzione del contratto/convenzione/accordo o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali;

3. Ciascuna delle Parti si impegna, in qualità di titolare autonomo del trattamento per i dati di propria competenza, ad effettuare il trattamento dei rispettivi dati personali nell'osservanza di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, con l'unica finalità di dare esecuzione alle prestazioni poste a proprio carico e per adempiere ai relativi obblighi di legge. Il trattamento dei dati personali, in particolare, si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento, garantendo l'adozione di adeguate misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative attività.

Articolo 19 - Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. Il Concessionario ha già trasmesso al soggetto concedente gli estremi del conto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo stesso. Il Concessionario si impegna, inoltre, a comunicare al soggetto concedente ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa;

2. Nel caso in cui il Concessionario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, il soggetto concedente avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento;

3. Il Concessionario si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della sopra citata legge n. 136/2010. Il Concessionario, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere al soggetto concedente copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti;

5. Il Concessionario si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Amministrazione comunale per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il c/corrente di

appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. Il Concessionario si impegna altresì ad effettuare sui c/correnti di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla sopra citata legge n. 136/2010 ed eventuali successive modifiche;

6. Le parti assumono altresì gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'articolo 25 del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in materia di fatturazione elettronica;

7. La fattura elettronica, conforme al formato di cui all'Allegato A "Formato della fattura elettronica" del d.m. n. 55 del 3 aprile 2013, dovrà essere intestata e indirizzata a Comune di Venezia, San Marco 4136 - 30124 Codice Fiscale 00339370272 – P.IVA 00339370272 – Codice univoco di riferimento UFWX64. La fattura elettronica deve essere emessa nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 25 d.l. n. 6/2014, e dalle successive disposizioni attuative. In particolare, è obbligatorio riportare nella fattura elettronica i codici CUP (ove previsto) e CIG riportati nell'oggetto; l'omessa indicazione dei predetti codici/del predetto codice comporta l'impossibilità per la stazione appaltante di procedere al pagamento della fattura;

8. Il Concessionario si impegna a dare immediata comunicazione al soggetto concedente ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

9. In attuazione di quanto prescritto dalla misura C_68 del vigente "PIAO – Allegati alla sottosezione 3.3 Rischi corruttivi e trasparenza" del Comune di Venezia, al fine di monitorare e controllare i movimenti finanziari operati nell'ambito della filiera degli operatori economici coinvolti nell'esecuzione della concessione, il Concessionario è obbligato a fornire al Concedente, ove non si proceda al pagamento diretto, le fatture e le copie dei bonifici effettuati nei confronti dei subappaltatori dal conto dedicato comunicato, riportanti il CIG e, se presente, il CUP. Il Concessionario è altresì tenuto a fornire, prima del pagamento del SAL finale, al Concedente le dichiarazioni sostitutive rilasciate, ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000 s.m.i., da parte di ogni ulteriore soggetto della filiera attestante la regolarità dei pagamenti in merito alla tracciabilità, così da consentire – mediante controlli a campione – la verifica della tracciabilità dei pagamenti intercorsi all'interno di tutta la filiera degli operatori economici; l'effettuazione dei predetti controlli a campione avviene previa richiesta al Concessionario e l'obbligatoria esibizione della documentazione dei pagamenti afferenti ai vari subcontraenti.

Articolo 20 - Adempimenti in materia antimafia e Protocollo di Legalità

1. Si prende atto che in relazione al concessionario non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., in base alle risultanze della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (B.D.N.A.) che ha emesso in data _____, con nota _____;

2. Il Concessionario si obbliga a consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del d.lgs. n. 159/2011;

3. Il Concessionario accetta il "Protocollo di legalità" sottoscritto tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto, disponibile sul sito della Regione Veneto al seguente *link*

https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita_.

Il Concessionario si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità perfezionatosi in data 9/10/2025 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;

4. Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159 e s.m.i.;

5. Il Concessionario si impegna a dare comunicazione tempestiva, al soggetto concedente e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del Codice penale;

6. Il soggetto concedente si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del codice civile, ogniqualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319

ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.;

7. Il soggetto concedente si riserva di valutare le c.d. informazioni supplementari atipiche – di cui all’art. 1 septies del d.l. 06 settembre 1982 n. 629 convertito nella legge 12 ottobre 1982 n. 726 e successive integrazioni per gli effetti di cui all’art. 92, comma 4, del d.lgs. n. 159/2011.

Articolo 21 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. Il Concessionario, con riferimento alle prestazioni oggetto della presente convenzione, si impegna ad osservare a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e ss.mm.ii. e dal vigente Codice di comportamento interno, da ultimo modificato con la deliberazione di Giunta comunale n. 78 del 13 aprile 2023;

2. A tal fine, si dà atto che l’Amministrazione Comunale ha trasmesso al Concessionario, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n.62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e s.m.i., copia del Codice di comportamento interno stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. Il Concessionario si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell’avvenuta comunicazione;

3. La violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e al Codice di comportamento interno sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione della Convenzione;

4. L’Amministrazione Comunale verificata l’eventuale violazione, deve preventivamente contestare per iscritto al Concessionario il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate ovvero risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del presente contratto di concessione, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 22 - Foro competente

1. Per la definizione delle controversie che dovessero insorgere nell’interpretazione o nell’esecuzione del presente contratto sarà competente il Foro di Venezia.

Articolo 23 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente acclusi al medesimo ma depositati agli atti del soggetto concedente, i seguenti documenti, che le parti dichiarano di conoscere e di accettare:

-
-
-
2. Le parti dichiarano di conoscere e di accettare i predetti documenti.

Articolo 24 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico del concessionario senza alcuna possibilità di rivalsa;

2. Ai fini fiscali si dichiara che il servizio di cui al presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del DPR 26 aprile 1986, n. 131;

3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico del soggetto Concedente;

4. L'imposta di bollo, pari ad euro _____ è stata pagata in data _____ mediante versamento con modello F24 Elide n. _____.

Il presente contratto, che consta di n. _____ pagine, questa compresa, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell'Amministrazione Digitale) da entrambe le parti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il legale rappresentante della società _____
(firmato digitalmente)

Il Dirigente

arch./ing./dott. _____
(firmato digitalmente)

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter del D.lgs n. 82/2005.